



COMUNE di ALGHERO
PROVINCIA di SASSARI
POLIZIA MUNICIPALE

Via Vittorio Emanuele n. 113 - Tel. 079/ 9978638 /630 - Fax 079/9978636
www.comune.alghero.ss.it

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI
DUE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E
VIABILITA’ DELLE STRADE COMUNALI E AREE di PERTINENZA
INTERESSATE DA INCIDENTI STRADALI**

[CIG: 4405440C15]

ART.1 OGGETTO

Il presente Appalto ha ad oggetto il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale nelle strade comunali, interessate da incidenti stradali.

Il servizio di ripristino post incidente, oggetto della presente procedura di gara, consiste nell’attività, esplicita in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- fornitura e posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza (transenne, segnaletica stradale, ecc...) per la protezione di punti specifici a seguito di incidente stradale;
- aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all’equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale anche a seguito di sinistro stradale;
- ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.

Il servizio attiene solo ed esclusivamente alle strade COMUNALI, ad esclusione, pertanto, di Strade Provinciali, Strade Statali e/o di altri Enti.

La concessione del servizio di ripristino prevede le seguenti prestazioni:

- ❖ **intervento “standard”**: il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l’aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- ❖ **interventi “senza individuazione del veicolo responsabile”**: gli *interventi standard* eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative senza alcun onere per l’Amministrazione; □
- ❖ **interventi perdita di carico**: l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti o

versamento di liquidi, ovvero perdita di carico o versamento di liquidi da veicoli in transito non necessariamente coinvolti in incidenti stradali.

ART. 2 COSTI DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune. Il costo del servizio e delle singole prestazioni che saranno eseguite nel corso dell'Appalto dovranno essere interamente sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati e che avranno cagionato l'evento oggetto di intervento dell'aggiudicataria, rientranti nelle ipotesi delineate all'art. 1. Alla luce di quanto disposto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm. ii., ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito *“unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”*.

ART. 3 LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio attiene solo ed esclusivamente alle strade COMUNALI, ad esclusione, pertanto, di Strade Provinciali, Strade Statali e/o di altri Enti e delle strade e vie private, nel centro abitato, non assoggettate al pubblico passaggio e transito.

ART. 4 DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio avrà la **durata di DUE anni**, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione tra il Comune di ALGHERO e l'Operatore Economico aggiudicatario della procedura di gara.

Alla scadenza del contratto qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione per un periodo massimo di tre mesi o, se inferiore, fino all'avvio del servizio del nuovo concessionario.

Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito ai sensi dell'art. 57, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

ART. 5 STIPULA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procederà, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, alla formalizzazione dei rapporti contrattuali previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti determinati nel bando ai fini della partecipazione.

L'aggiudicataria, su richiesta dell'Amministrazione ed entro i termini da questa indicati e prescritti, dovrà presentare la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto e in particolare:

- cauzione definitiva;
- autocertificazione inerente agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
- ogni altro documento eventualmente richiesto.

Resta inteso che la mancata presentazione della documentazione indicata dalla Stazione Appaltante così come la assenza alla data ed ora indicata per la stipula del contratto determinerà l'annullamento dell'aggiudicazione.

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere totalmente o

parzialmente alla stipula del contratto qualora, sulla base di sopravvenute esigenze, non se ne ravvisi più la necessità.

Tutte le spese contrattuali e conseguenti, compresi i diritti di segreteria, sono a totale carico dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere l'avvio anticipato del servizio nelle more della stipula del contratto.

ART. 6 CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio *de quo*, la cauzione definitiva a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal bando dal presente capitolato e dalla convenzione che sarà stipulata successivamente all'aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 in combinato. La cauzione definitiva dovrà essere prestata a termini e secondo le modalità di cui all'art. 113, in combinato disposto con l'art. 75, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina l'annullamento dell'aggiudicazione. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

Il Comune sottoscrittore del contratto, ai soli fini della corretta costituzione della presente garanzia, individua, quale valore contrattuale l'importo di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) oltre IVA nella misura di legge, che costituirà la base per l'opportuna e regolare garanzia.

Alla luce di questa stima viene calcolata la cauzione definitiva forfettaria del 10%, pertanto la cauzione dovrà essere di ammontare pari ad € 3.000,00 (Euro tremila/00)

ART. 7 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale interessata circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire e con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'aggiudicatario dovrà avere una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti e disporre, nel contempo, di un presidio, attivo con centrale telefonica e operativa in servizio h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale. E' vietato subappalto.

L'esecuzione dell'intervento e l'arrivo degli operatori ad esso dedicati dovrà essere assicurato entro 30 minuti dalla chiamata, fatti salvi i casi – dimostrabili – di comprovata ed oggettiva impossibilità.

ART. 8 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

L'impresa concessionaria del servizio è **obbligata**, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla **gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente**, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3aprile 2006, e ss.mm.ii. ed allo svolgimento di tutte le altre e/o diverse incombenze previste dal citato T.U. sull'ambiente, con esonero totale della Stazione Appaltante per ogni eventuale responsabilità derivante dalla negligente o mancata applicazione delle cautele e degli obblighi ivi determinati.

ART. 9 OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

La ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo e ciò senza diritto ad alcuno speciale compenso.

La ditta aggiudicataria è pertanto obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro di riferimento alla data dell'offerta, nonché a corrispondere nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi, i dovuti contributi previdenziali.

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

La ditta appaltatrice dovrà adottare nel corso dello svolgimento della gestione tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità del proprio personale, di quello dell'Ente appaltante e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati con l'osservanza di tutte le norme in materia vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, alle quali si fa espresso riferimento come se fossero qui integralmente riportate.

La ditta sarà responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose in dipendenza e nel corso della esecuzione del contratto di cui al presente capitolato. In particolare, la Ditta sarà responsabile dei danni eventualmente arrecati da proprie strutture e o dal cattivo stato manutentivo delle medesime.

La ditta, a norma del successivo art. 12 del presente Capitolato, dovrà munirsi all'uopo, a proprie spese, di appropriata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i danni derivanti all'Amministrazione comunale in conseguenza dell'espletamento del servizio. L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 10 OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999 n° 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e di fare, in sede di presentazione dell'offerta, una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 68/1999.

ART. 11 DIVIETI

E' fatto espresso divieto all'Appaltore del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali;
- cedere in tutto o in parte il contratto di appalto ovvero subappaltare le prestazioni affidate, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART.12 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

L'aggiudicatario è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi, anche a causa di fatto indipendente dalla propria volontà e/o per caso fortuito o forza maggiore, in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

All'uopo, l'esecutore del servizio dovrà di idonea polizza assicurativa con valore massimale di almeno cinque milioni di euro a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale o dal negligente ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente, così come da danni che dovesse arrecare a persone, cose o animali in occasione dell'esecuzione delle singole prestazioni del servizio.

ART. 13 PENALITÀ

La ditta, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente capitolato e nel contratto che seguirà l'aggiudicazione, sarà soggetta a penalità nel caso che:

- trasgredisca alle prescrizioni del presente capitolato ed alle clausole contrattuali;
- non ottemperi agli ordini degli uffici preposti o ne ritardi l'esecuzione;
- esegua l'intervento richiesto oltre i termini di 30 minuti dalla chiamata, salve comprovata impossibilità oggettiva che dovrà essere dimostrata;
- non esegua l'intervento richiesto;
- provochi danneggiamenti ai manufatti e materiali dell'Amministrazione segnalati dagli utenti e/o verificati dagli uffici preposti.

La misura delle penalità varierà per ciascuna infrazione da un minimo di € 258,23 (duecentocinquantotto/23) ad un massimo di € 516,46 (cinquecentosedici/46) a seconda della gravità dell'inadempienza da valutarsi da parte dell'Ente, a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto.

L'ammontare della penalità verrà prelevato dalla cauzione, previa contestazione scritta dell'addebito alla ditta.

L'abbandono della penalità è consentito solo nel caso venga dimostrato in modo contestabile dalla ditta che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore e, comunque, non imputabili alla Ditta affidataria.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto si risolverà di diritto nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto anche solo parzialmente. In tali ipotesi, la Stazione appaltante – previa comunicazione formale della intenzione di avvalersi della medesima clausola risolutiva espressa - procederà alla escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni

L'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto che seguirà all'aggiudicazione dell'appalto:

- a) in caso di grave negligenza, di inadempienze gravi oppure ripetute nel tempo, nel rispetto ed esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato, nonché nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- b) nell'ipotesi di segnalata violazione degli obblighi di cui al precedente art. 13 in aggiunta ai procedimenti cautelativi ivi previsti;
- c) quando la ditta non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di poter quindi provvedere alla buona esecuzione dell'oggetto del contratto;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, amministrazione coatta e controllata, di fallimento, di stato di moratoria e di pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni della Ditta.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione - previa regolare diffida ad adempiere - nei casi di cui alla lett. a), c) e d) del presente articolo con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni.

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI

Gli offerenti e l'aggiudicatario, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., dichiarano fin da ora:

- di prestare il consenso al trattamento dei dati raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della presente gara; dati, questi, che saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali;
- di rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente divulghi i dati di cui sia venuto a conoscenza in occasione della partecipazione alla presente procedura e/o ne faccia oggetto di sfruttamento.

ART. 16 CONTROLLO E MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino de quo, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento.

L'Ente, per accertare che vi sia una perfetta corrispondenza alle clausole del presente capitolato, attraverso i propri incaricati effettuerà periodiche verifiche sulle modalità di esecuzione del servizio nonché sull'osservanza della vigente normativa sulla sicurezza.

Eventuali inadempienze e/o omissioni sulle prescrizioni del presente contratto, saranno valutate con tempestività in contraddittorio.

Art. 17 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione del presente capitolato e del contratto che seguirà e comunque connesse e conseguenti, che non possano essere composte in via amichevole, viene esclusa l'applicazione delle norme sulle competenze arbitrali.

E' eletto quale Foro competente per le eventuali controversie quello di Sassari.

Art. 18 – RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si rinvia alle Leggi e regolamenti in vigore disciplinanti l'oggetto dell'appalto in questione.

Alghero 04/07/2012

Il Dirigente
Ing. Gian Marco Saba